



COMUNE DI ACI CASTELLO

PROVINCIA DI CATANIA

REGOLAMENTO COMUNALE PER IL SERVIZI SOCIO - ASSISTENZIALI

(TESTO ADEGUATO AGLI EMENDAMENTI VOTATI CON DELIBERA DI C.C. N. 28 DEL 24.04.2007 E DELIBERA DI C.C. N. 51 DEL 10.07.2012)

CAPO I

FINALITA' ED AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 1

Oggetto del Regolamento

Il presente Regolamento disciplina alcune attività che il Comune di ACICASTELLO esplica nell'ambito delle funzioni e dei compiti di assistenza sociale e beneficenza pubblica, al fine di concorrere all'eliminazione di situazioni che determinano nell'individuo uno stato di bisogno o di emarginazione, nella fattispecie gli interventi di natura economica e a favore degli Anziani.

Art. 2

Interventi e prestazioni

Allo scopo di consentire che ciascuna persona, che abbia la residenza presso il Comune di Acicastello, possa disporre di risorse economiche che l'aiutino a superare situazioni di bisogno ovvero di prestazioni che ne facilitino l'integrazione sociale, nel rispetto del principio che tutti hanno pari dignità sociale, il Comune di Acicastello regolamenta:

- 1)-Il servizio di assistenza domiciliare
- 2)-I servizi residenziali
- 4)-Gli interventi di natura economica

Di norma l'erogazione di un intervento preclude la possibilità di altri interventi, salvo che il servizio sociale, nella predisposizione del progetto individuale proponga diversamente.

Art. 3

Fonti di finanziamento

Alla spesa per la gestione dei servizi di cui al precedente art.2, il Comune provvede con parte dei fondi per servizi assegnati al Comune ai sensi del D.A.EE.LL. 23.10.98 e salve successive modifiche, con eventuali somme provenienti dalla riscossione delle quote di compartecipazione al costo a carico degli utenti, per quei servizi ove è previsto, dell'azione di rivalsa nei confronti degli obbligati per legge ai sensi dell'art.433 del codice civile, dalla L.328/00, nonché da finanziamenti assegnati dallo Stato o dalla Regione per progetti o interventi di settore.

Art. 4

Modalità di gestione

I servizi di cui all'art.2 possono essere gestiti direttamente dal Comune o, quanto è possibile, tramite l'associazione con i Comuni ricadenti nel Distretto socio-sanitario; ovvero possono essere gestiti prevedendo la forma del convenzionamento con enti, cooperative ed associazioni iscritte nell'apposito albo regionale, presenti nel territorio.

Art. 5

Accertamento della situazione economica dei richiedenti

Al fine di stabilire l'accesso ai servizi e alle prestazioni sociali in forma gratuita o con quota di compartecipazione, l'utente deve produrre, insieme all'istanza, la dichiarazione sostitutiva unica sottoscritta ai sensi del D.P.R.n.445 del 29/12/2000, relativa ai redditi conseguiti, dal dichiarante e dal proprio nucleo familiare, nell'anno precedente rispetto a quello per il quale si richiede l'erogazione del servizio o della prestazione; nonché la dichiarazione sostitutiva unica sottoscritta ai sensi del D.P.R.n.445 del 29/12/2000, resa dagli obbligati per legge e dai loro familiari, per quei servizi o prestazioni per cui è prevista l'azione di rivalsa.

L'ufficio accerterà, ai sensi della normativa vigente in materia di accessi agevolati per la fruizione dei servizi socio-assistenziali, la situazione economica del nucleo familiare

di riferimento e l'eventuale diritto all'esenzione totale o parziale dalla compartecipazione al costo del servizio o della prestazione sociale.

Art. 6

Controlli

Relativamente all'attività di controllo da effettuarsi per i servizi e le prestazioni soggette alle condizioni reddituali dei richiedenti, si rinvia alle norme contenute nel vigente regolamento per la semplificazione amministrativa aggiornato al D.P.R. n.445/00.

Art. 7

Termine di presentazione delle istanze

Di norma l'utente può presentare istanza per accedere alle prestazioni, di cui al presente regolamento, in ogni momento dell'anno.

Per alcune prestazioni, meglio specificate successivamente, il termine di presentazione delle istanze verrà stabilito da apposito avviso pubblico che sarà pubblicizzato anche a mezzo stampa.

Le istanze pervenute fuori il termine fissato, saranno prese in considerazione, secondo l'ordine di protocollo, compatibilmente alle disponibilità finanziarie comunali o previa rinuncia di utenti ammessi.

Art. 8

Rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rinvia alle vigenti disposizioni dettate in materia dalla Regione Siciliana ed alle eventuali successive modificazioni e variazioni.

Art. 9

Note

Nella predisposizione del programma annuale dei servizi socio-assistenziali- ricreativi e culturali, tutti i servizi devono essere sottoposti al parere della Commissione Consultiva degli anziani e alla Commissione Servizi Sociali del Comune di Acicastello.

CAPO II

SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILARE

Art. 10

Istituzione e finalità

Nell'ambito del territorio è istituito il servizio di Assistenza Domiciliare.

Esso è finalizzato alla permanenza del soggetto richiedente nel proprio ambiente familiare, a prevenire forme di istituzionalizzazione ed a favorire processi di deistituzionalizzazione.

Art. 11

Prestazioni

Detto servizio si articola nelle seguenti prestazioni:

PRESTAZIONI SOCIALI (DI COMPETENZA DEL COMUNE)

- a)-Aiuto domestico, giornaliero o periodico (Riordino alloggio, governo della casa, pulizia biancheria a domicilio, preparazione del vitto);
- b)-Aiuto per l'igiene e cura della persona (alzarsi dal letto, pulizia personale, corretta deambulazione).
- c)-Fornitura di generi in natura e/o pasti caldi a domicilio, curando di stimolare ed aiutare l'utente nella preparazione dei pasti);
- d)-Disbrigo pratiche varie;

e)-Assistenza morale e psicologica, volta a favorire i rapporti familiari e sociali, anche con la collaborazione di vicini (accompagnamento presso centri diurni, amici, parenti, partecipazione a manifestazioni, spettacoli, etc.).

PRESTAZIONI SANITARIE

(DI COMPETENZA DELL'A.S.L.N.3 -A.D.I.(assistenza domiciliare integrata tra l'Azienda Unità Sanitaria Locale n.3 di Catania e il Comune di Acicastello)),

- a)-Medicina generale e specialistica;
- b)-Assistenza infermieristica;
- c)-Riabilitazione fisica e psico-motoria.

Art. 12

Beneficiari e diritto di precedenza

Il servizio viene erogato, a richiesta, in ogni momento dell'anno, ai cittadini residenti (previa predisposizione di un progetto redatto dall'assistente sociale del Comune con gli operatori che gestiscono il servizio), in possesso dei seguenti requisiti:

ANZIANI: requisito dell'età (compimento del 60esimo anno di età per gli uomini e del 55esimo anno di età per le donne), parzialmente autosufficienti o totalmente non autosufficienti e per i quali il nucleo familiare non esiste o non sia in grado di fornire il supporto necessario.

PORTATORI DI HANDICAP GRAVI: fisici, psichici o sensoriali che siano inseriti in nuclei familiari naturali e/o affidatari che, a causa dell'età avanzata dei componenti del nucleo stesso e per le altre difficoltà transitorie o permanenti, non possono prestare al soggetto un'assistenza soddisfacente, e quant'altro previsto dalle leggi e dalle norme vigenti.

L'accertamento delle condizioni di handicap grave, viene verificata dall'ufficio servizi sociali a seguito di presentazione del certificato per la L.104/92, rilasciato dalla competente commissione, afferente agli invalidi civili.

NUCLEI FAMILIARI BISOGNOSI: gestanti, puerpere e altri soggetti in difficoltà per situazioni e condizioni contingenti previa predisposizione di apposito progetto redatto dall'assistente sociale del Comune.

Le prestazioni saranno erogate sulla base delle disponibilità finanziarie e secondo i criteri di precedenza descritti nel successivo art.18 relativo alla formulazione della graduatoria.

Art. 13

Gratuità - Compartecipazione alla spesa - Rivalsa

Ai sensi della normativa vigente in materia:

- alle prestazioni sociali di cui al superiore art.11 lett.e) accedono gratuitamente tutti gli utenti senza limiti di reddito;
- alle restanti prestazioni, si accede gratuitamente o mediante compartecipazione alla spesa in conformità a quanto stabilito dal superiore art.5 del presente regolamento.

Per il recupero del costo delle prestazioni di fornitura di generi in natura e/o pasti caldi a domicilio, al netto della eventuale quota di compartecipazione a carico dell'utente, il Comune procederà nei confronti degli obbligati per legge a prestare gli alimenti, che siano titolari di redditi superiori al triplo della fascia esente ai fini IRPEF.

Relativamente agli utenti tenuti alla compartecipazione alla spesa, l'attivazione e la prosecuzione dell'erogazione del servizio è subordinata al versamento della quota di compartecipazione al costo da versarsi nella misura, entro i termini e con le modalità che saranno stabilite con apposita determina del responsabile del servizio.

L'accertamento del mancato versamento, sarà causa di non attivazione o di interruzione del servizio. Con le stesse modalità si procederà al ripristino del servizio qualora l'utente regolarizzi la propria posizione.

Viene precisato che le prestazioni a parziale o totale rimborso non possono superare il 20% del totale delle prestazioni gratuite, salvo che queste ultime non abbiano già soddisfatto l'intera domanda.

Art. 14

Modalità di gestione del servizio

Per la gestione del servizio in questione il Comune privilegia l'associazione con altri Comuni, ove possibile, e la forma del convenzionamento con enti, cooperative ed associazioni iscritte nell'apposito albo regionale. Tale servizio può essere gestito anche in economia con personale di ruolo o da assumersi ai sensi della normativa vigente in materia di contratti di lavoro.

Ciascuno degli addetti al servizio deve essere in possesso del titolo professionale od attestato equipollente richiesto per le mansioni svolte.

Art. 15

Rapporto di convenzionamento

Il rapporto di convenzionamento sarà disciplinato da apposita convenzione che dovrà prevedere in particolare:

-La natura, il tipo e l'ampiezza delle prestazioni da erogare. Quest'ultima consistente nella determinazione delle prestazioni orarie settimanali richieste per ciascuna figura professionale impiegata nel servizio, con possibilità per l'affidatario di effettuare in settimane successive le prestazioni non rese nelle settimane di competenza, a seguito di richiesta da parte dello stesso e previa autorizzazione del responsabile del servizio;

-L'utenza a cui devono essere rese le prestazioni;

-Le professionalità necessarie ed atte a svolgere le prestazioni;

-I tempi di durata della convenzione e le modalità di rinnovo della medesima;

-Le modalità di rescissione della convenzione;

-I costi previsti:

-Costo totale del servizio;

-Costo orario di ciascun tipo di operatore previsto per l'erogazione delle prestazioni.

Ciò al fine di determinare:

-il costo unitario per ciascun tipo di prestazione, che serve per la eventuale determinazione della quota di compartecipazione a carico degli utenti;

-i maggiori o minori corrispettivi da erogare in funzione di maggiori o minori prestazioni richieste al contraente;

-la possibilità per l'Amministrazione Comunale di richiedere maggiori o minori prestazioni, in funzione delle mutate necessità dell'utenza o disponibilità finanziarie, con conseguente e proporzionale aumento o riduzione dei corrispettivi.

Art. 16

Istanza per l'ammissione al servizio

Per l'ammissione al servizio, l'utente dovrà produrre istanza su apposito stampato predisposto e messo a disposizione dall'ufficio servizi sociali.

La stessa dovrà essere corredata della seguente documentazione:

-Copia certificazione medica attestante il bisogno. Verbale invalidità rilasciato dalla competente commissione dell'A.S.L. specificatamente per le prestazioni in favore dei soggetti portatori di handicap legge N. 104/92;

-Dichiarazione sostitutiva unica sottoscritta ai sensi del D.P.R.n.445 del 29/12/2000, resa dal richiedente, su apposito modulo predisposto dall'ufficio, relativa ai redditi conseguiti, dal dichiarante e dal proprio nucleo familiare, nell'anno precedente rispetto a quello per il quale si richiede l'erogazione del servizio.

-Per la fornitura di generi in natura e/o pasti caldi a domicilio, dovranno produrre stesse dichiarazioni anche i familiari non conviventi, tenuti per legge alla corresponsione degli alimenti, ai sensi dell'art.433 del C.C.;

-Ogni altra documentazione probatoria dello stato di bisogno del richiedente e della necessità che nei confronti dello stesso vengano attivate le prestazioni richieste.

Sarà cura dell'ufficio servizi sociali fornire, a chiunque lo richieda, ogni utile informazione sul servizio in questione ed il necessario supporto per la corretta compilazione e produzione dell'istanza, promuovendo, ove possibile, la presentazione della stessa da parte di cittadini soli e bisognosi di assistenza.

Art. 17

Istruttoria dell'istanza

L'ufficio servizi sociali avrà cura di completare l'istruttoria delle istanze accertando la situazione familiare del richiedente e la conformità delle dichiarazioni reddituali, secondo le modalità stabilite all'art.5 del presente regolamento.

Entro il mese successivo dal termine fissato per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche, relative all'anno solare precedente quello di erogazione del servizio, tutti gli utenti ammessi al servizio di che trattasi, hanno l'obbligo di produrre la dichiarazione specificata nel precedente art.16, riferite ai redditi conseguiti nell'anno solare precedente.

L'ufficio servizi sociali avrà cura di facilitare l'assolvimento di tale obbligo ed acquisire i conseguenti accertamenti sopra specificati.

Art. 18

Graduatoria

Per ciascun tipo di prestazione inerente il servizio in questione, l'assistente sociale provvederà alla formulazione della graduatoria secondo l'allegata scheda che si intende trascritta. *Scheda Allegata.*

Per le prestazioni in favore degli anziani, a parità di punteggio hanno titolo di precedenza i richiedenti più anziani di età e, successivamente, quelli con minor reddito.

La graduatoria può subire in ogni momento delle variazioni in funzione dei bisogni e delle necessità che periodicamente l'assistente sociale andrà a verificare con visite domiciliari e/o a seguito di segnalazioni.

Le prestazioni assistenziali saranno erogate nel rispetto della suddetta graduatoria, previa predisposizione da parte del Responsabile del servizio degli occorrenti strumenti operativi per l'espletamento del servizio in questione.

CAPO II

SERVIZI RESIDENZIALI

INTEGRAZIONE RETTA PER L'INSERIMENTO DI UTENTI PRESSO STRUTTURE PROTETTE

Art. 19

Definizione e finalità

Per integrazione della retta di ricovero in una struttura residenziale si intende l'intervento di natura economica che il Comune pone a carico del proprio bilancio a favore di minori, anziani, adulti e inabili fisici e psichici che siano inseriti nella rete dei servizi socio-sanitari, con esclusione dell'assistenza domiciliare integrata.

L'integrazione della retta ha lo scopo di garantire all'utente non autosufficiente o a rischio di non autosufficienza, che versi in condizioni economiche di bisogno, il corretto e completo percorso assistenziale, di cui ha necessità nel rispetto del principio di eguaglianza dell'intervento assistenziale a parità di bisogni.

Art. 20

Domanda ed istruttoria

Per poter beneficiare dell'integrazione della retta, l'utente o chi ne cura gli interessi rivolge domanda al Comune corredata dalla dichiarazione sulla situazione economica reddituale e patrimoniale dell'utente, nonché degli obbligati per legge, ai sensi dell'art. 433 del codice civile per la eventuale azione di rivalsa.

Il servizio sociale istruirà la relativa pratica, stipulerà la convenzione con la struttura eventualmente scelta dall'utente o da chi ne cura gli interessi e calolerà la quota della retta di ricovero a carico dell'utente e/o degli obbligati per legge.

Art. 21

Retta a carico dell'utente

La retta di ricovero è a totale carico del Comune quando l'utente non ha alcun reddito e non sono presenti familiari obbligati per legge a compartecipare al costo del servizio.

Gli utenti titolari di redditi propri, ivi compresi redditi non dichiarabili ai fini IRPEF, dovranno compartecipare al costo del servizio residenziale versando il 50% del reddito personale, se autosufficienti e il 65%, se parzialmente o non autosufficienti e sino alla concorrenza del costo del servizio medesimo. L'integrazione ha luogo solo nel caso in cui l'utente, con il proprio reddito non sia in grado di pagare interamente la retta di ricovero.

Per il riconoscimento dello stato di parziale o totale non autosufficienza occorre fare riferimento al grado di invalidità, attestato dalla competente Unità di valutazione geriatria.

Art. 22

Recupero del credito

Il Comune può intraprendere specifici atti esecutivi o conservativi nei confronti della persona, per cui si renda necessario un intervento di aiuto, che possieda beni immobili il cui valore copra, in tutto o in parte, le spese di ricovero al fine di garantire all'Ente il rimborso delle somme per lo stesso anticipate, maggiorate degli interessi di legge.

Tali atti, ai sensi della vigente normativa, riguardano essenzialmente:

- a) l'iscrizione ipotecaria nei registri immobiliari sui fabbricati e sui terreni di proprietà del debitore da esperire quando il credito vantato dal Comune sia superiore a € 5.000,00;
- b) l'espropriazione forzata dei beni del debitore o dei suoi eredi (limitatamente ai beni immobili ereditati) dopo che sia stata esperita, senza effetto, la prassi amministrativa per il recupero del credito maturato;
- c) l'alienazione consensuale dei beni immobili del ricoverato (o degli eredi per i beni ereditati), previa idonee garanzie formali da parte dello stesso (o degli stessi) affinché il ricavato venga destinato a copertura dei crediti del Comune maturati o maturandi per rette di degenza.

Il Comune, in caso di inadempienza all'obbligo di contribuzione, adotta le misure necessarie, comprese quelle giudiziali, nei confronti degli obbligati ai fini del presente regolamento.

Art. 23

Concorso dei parenti obbligati

Gli obbligati a prestare gli alimenti ai sensi dell'art. 433 del codice civile, il cui reddito familiare superi il triplo della fascia esente ai fini IRPEF, sono preliminarmente convocati, ove possibile, allo scopo di accertare un loro coinvolgimento nel progetto assistenziale, partecipando alla copertura della retta di ricovero, non potuta pagare dall'utente, nella misura del 50% del costo del servizio se il soggetto assistito è autosufficiente e del 65% se parzialmente o non autosufficiente, limitatamente per la

spesa sociale. Nelle suddette percentuali va ricompresa la quota di compartecipazione versata dall'utente.

In presenza del coniuge, parenti ed affini in linea retta non si farà riferimento ai parenti in linea collaterale.

Quando i parenti obbligati agli alimenti, che risultino economicamente capaci di ottemperare all'obbligo, vi si astengano, il Comune si attiverà comunque, in via surrogatoria, verso il richiedente, riservandosi nei confronti degli obbligati, ogni possibile azione legale per il recupero di quanto erogato.

CAPO III INTERVENTI DI NATURA ECONOMICA

Art. 24

Definizione

Per assistenza economica si intende l'erogazione di prestazioni di tipo economico e non, in favore di persone singole o nuclei familiari che versano, per qualsiasi causa, in condizioni di disagio economico e sociale e/o che siano esposti a rischio ed emarginazione, al fine di aiutarli a soddisfare i propri bisogni essenziali.

Art. 25

Destinatari

Sono destinatari degli interventi di cui sopra i nuclei familiari o i singoli cittadini, residenti nel comune di Maletto, che si trovino in particolare stato di indigenza e/o per cause non imputabili alla loro volontà non siano in grado di svolgere proficuo lavoro.

Si intende per nucleo familiare la famiglia costituita da uno o entrambi i coniugi e dai figli legittimi, naturali, riconosciuti o adottivi o dagli affiliati. Fanno altresì parte del nucleo familiare il convivente more-uxorio, gli ascendenti, i discendenti, i collaterali sino al terzo grado purchè possa essere accertata una stabile convivenza. Possono inoltre essere considerati componenti il nucleo familiare le persone non legate da vincoli di parentela o di affinità, purchè la convivenza sia istituita e risulti anagraficamente e sia finalizzata alla reciproca assistenza morale e materiale e abbia carattere di stabilità.

Eccezionalmente possono essere concessi dei contributi straordinari fino ad un massimo di €250,00 ai soggetti temporaneamente presenti nel territorio Comunale, anche se non residenti, compresi gli stranieri in regola con le norme in materia di soggiorno.

Art. 26

Accesso alle prestazioni

Nel presente articolo vengono richiamati gli elementi di cui alla direttiva regionale che si intesta con la lettera A e che fa parte integrante e sostanziale del presente regolamento

Possono accedere alle suddette prestazioni persone singole o nuclei familiari che presentano i seguenti requisiti:

- reddito complessivo non superiore al minimo vitale così come determinato al successivo art.40;
- che siano in possesso solo della casa di civile abitazione;
- che non abbiano parenti obbligati per legge agli alimenti in possesso di reddito superiore al triplo della fascia esente ai fini IRPEF o che pur superando il suddetto reddito rifiutano di assolvere l'obbligo;
- che accettino soluzioni alternative, previste e proposte dal Servizio Sociale;
- che non percepiscano da parte di altri organismi pubblici o privati analogo intervento.

Art. 27

Minimo vitale (fissato nella voce "metodologia" di cui all'allegato A)

Per minimo vitale si intende il livello minimo di soddisfazione delle esigenze fondamentali di vita individuale e familiare. In questo senso costituisce la soglia minima di reddito indispensabile a garantire dette esigenze.

La quota mensile base su cui calcolare il minimo vitale corrisponde alla pensione minima INPS dei lavoratori dipendenti, periodicamente rivalutata.

Il minimo vitale del nucleo familiare viene calcolato applicando alla quota base di cui sopra la sottoelencata tabella:

-capo famiglia	75% q.b.
-coniuge a carico	25% q.b.
-per ogni familiare a carico da 0 a 14 anni	35% q.b.
-per ogni altro familiare a carico	15% q.b.

Art. 28

Presunzione di reddito

Per l'erogazione dei vari interventi i soggetti o nuclei familiari che in sede di istanza non dichiarano alcun reddito o un reddito complessivo annuale inferiore a € 1.860,00, o comunque un reddito frazionato inferiore a € 150 mensili, vengono ritenuti titolari di un reddito presuntivo pari agli importi di cui sopra, aumentato di € 50 mensili, per ogni componente maggiorenne il nucleo familiare, oltre il primo escluso il coniuge.

Art. 29

Istanza e documenti

Per accedere ai vari interventi assistenziali l'utente deve presentare istanza su apposito modello predisposto dall'ufficio servizi sociali, che presterà l'assistenza necessaria per la compilazione.

In relazione alle varie forme di intervento previste dal successivo art.44, l'ufficio richiederà i necessari documenti fra quelli sottoelencati:

- Dichiarazione unica sostitutiva in cui l'utente dichiara la composizione del proprio nucleo familiare ed i relativi redditi;
- Certificazione medica rilasciata dal medico curante o dal servizio sanitario dell'A.S.L. dove siano attestate le forme di infermità o l'opportunità di intervento sanitario presso strutture esterne, ed eventuale documentazione tesa a quantificare l'onere a diretto carico dell'utente, in dipendenza della necessità di affrontare gravi situazioni sanitarie.
- Certificato d'invalidità rilasciato dalla competente Commissione.
- Certificato di detenzione per i figli o il coniuge di detenuti.
- Nel caso di nuclei familiari disgregati il richiedente dovrà presentare dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio in caso di separazione consensuale, o copia di separazione legale.
- Ogni altro documento diretto a comprovare lo stato di bisogno e/o disagio del richiedente o del suo nucleo familiare.

Nell'istanza l'utente deve dichiarare, sotto la propria responsabilità, di non fruire di analogo intervento da parte di altri Organismi pubblici o privati e che non ha in corso richieste analoghe.

Resta salva la facoltà dell'ufficio servizi sociali di eseguire gli opportuni controlli sulla veridicità delle dichiarazioni e di denunciare all'Autorità Giudiziaria i casi di falso.

Art. 30

Priorità

In generale per ogni forma di assistenza prevista dal presente regolamento, si stabiliscono i seguenti criteri al fine di determinare un ordine di priorità tra i diversi richiedenti:

- a) Stato di bisogno particolare ed eccezionale punti 3;

- b) Stato di salute precario punti 3;
- c) Composizione del nucleo familiare, per ogni figlio minore di anni 14 punti 2;
- d) Appartenenza a nuclei familiari disgregati punti 2;
- e) Abitazione in locazione punti 2;
- f) Periodo di disoccupazione, per ogni anno e fino ad un massimo di tre punti 1.

Art. 31

Forme di intervento

Le prestazioni, in relazione alla gravità del bisogno e agli scopi che con l'intervento ci si prefigge di raggiungere, possono assumere i seguenti caratteri:

- ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA "UNA TANTUM"
- ASSISTENZA ECONOMICA CONTINUATIVA
- ASSISTENZA TEMPORANEA
- ASSISTENZA ABITATIVA
- FORNITURA DI GENERI DI PRIMA NECESSITA'
- ASSISTENZA POST PENITENZIARIA
- ASSISTENZA A FAMIGLIE DI DETENUTI ED ALLE FAMIGLIE CON MINORI SOTTOPOSTI A PROVVEDIMENTI DELL'AUTORITA' GIUDIZIARIA
- ASSISTENZA ALLE GESTANTI NUBILI E ALLE RAGAZZE MADRI E AI LORO FIGLI
- ASSISTENZA AI SOGGETTI DI CUI AGLI ENTI SOPPRESSI EX D.P.R. 245/85 (ENAOI-ANMIL-INAIL-ECC.) INTERVENTO CHE VIENE ASSIMILATO ALL'ASSISTENZA ECONOMICA UNA TANTUM.
- CONTRIBUTI PER SPESE FARMACEUTICHE E SANITARIE
- ASSEGNI DI CURA
- CONTRIBUTI AD AZIENDE CHE ASSUMONO SOGGETTI SVANTAGGIATI

Art. 32

Assistenza economica straordinaria "UNA TANTUM"

L'assistenza economica straordinaria "UNA TANTUM" è finalizzata al superamento di situazioni impreviste ed eccezionali incidenti in maniera determinante sulle condizioni di vita normali del nucleo familiare.

Per casi urgenti e comprovati, debitamente documentati, su proposta dell'ufficio servizi sociali, può darsi luogo ad erogazione di sussidi straordinari sino ad un massimo di €. 1000,00.

Il contributo sarà concesso con delibera della Giunta Municipale che potrà disporre un'anticipazione fino ad un massimo di €. 150,00 ed il saldo previa presentazione della documentazione comprovante la eccezionalità dell'evento verificatosi.

Coloro che beneficiano dell'assistenza di cui al presente articolo non possono ripresentare richiesta per i dodici mesi successivi.

Art. 33

Assistenza economica continuativa

L'assistenza economica continuativa consiste nell'erogazione di un sussidio mensile da erogare a nuclei familiari o persone sole che non possono soddisfare autonomamente i bisogni primari.

L'intervento non potrà essere comunque superiore alla differenza fra la quota base del minimo vitale e le risorse di cui dispone la persona o il nucleo che ne fa richiesta.

Fermo restando quanto detto prima, l'intervento potrà essere erogato mensilmente secondo le seguenti modalità:

- n.1 componente..... €. 100,00

- per ogni componente adulto oltre il primo..... €. 50,00
- per ogni componente minore €. 75,00

Sono da ritenersi risorse tutte le entrate, a qualunque titolo, del nucleo familiare che richiede la prestazione, ivi compresi i redditi derivanti da proprietà immobiliari.

L'assistenza economica continuativa potrà essere corrisposta solo in alternativa al servizio civico, quando condizioni oggettive non imputabili al soggetto richiedente o ai componenti il nucleo, non consentono la possibilità di altri interventi. L'assistenza sarà corrisposta mensilmente a partire dal mese successivo alla data di adozione dell'atto di concessione, ha durata semestrale, rinnovabile previa verifica, e potrà essere interrotta in qualunque momento qualora le condizioni che hanno determinato lo stato di bisogno siano cambiate.

Quando il bilancio dell'Ente non consenta la corresponsione a tutti gli aventi diritto degli importi a norma del precedente comma, verrà operata una riduzione percentuale generalizzata.

Art. 34

Assistenza economica temporanea

Per assistenza economica temporanea si intende l'erogazione di un contributo mensile per un periodo non superiore a mesi quattro ed in presenza di situazioni personali o familiari contingenti tali da incidere in forma determinante sulle risorse di cui il richiedente e il relativo nucleo familiare normalmente dispongono.

L'entità del contributo mensile è commisurata alla eccezionalità dell'intervento e comunque non può essere superiore al doppio della quota base del minimo vitale, così come stabilita al comma 2 dell'art.40.

Fermo restando quanto detto prima, l'intervento potrà essere erogato mensilmente, per un massimo di quattro mesi, secondo le seguenti modalità:

- n.1 componente..... €. 200,00
- per ogni componente adulto oltre il primo..... €. 100,00
- per ogni componente minore..... €. 150,00.

Art. 35

Assistenza abitativa

L'assistenza abitativa consiste:

1. nell'assegnazione di alloggi, se nella disponibilità del Comune, in uso gratuito o in locazione ridotta a persone o a nuclei familiari temporaneamente privi di alloggio e in chiare difficoltà economiche;
2. In un sostegno economico mensile e fino ad un massimo di €.150,00 per 12 mesi, ai soggetti che non superano il minimo vitale.

Il contributo verrà corrisposto direttamente al locatore previa presentazione del contratto d'affitto registrato. Tale contributo potrà essere corrisposto quando, per motivi non imputabili al richiedente, questi non può accedere al contributo regionale;

3. In un contributo per la manutenzione straordinaria ed ordinaria dell'abitazione di proprietà che sarà concesso ai soggetti che non superano il minimo vitale, per l'esecuzione di lavori diretti ad eliminare infiltrazioni d'acqua e situazioni di pericolo statico ed igienico.

Gli interessati dovranno corredare l'istanza, oltre che dalla documentazione prevista all'art.42, di copia del titolo di proprietà dell'alloggio e di preventivo di spesa.

Su richiesta dell'ufficio Servizi Sociali, l'ufficio Tecnico effettuerà un sopralluogo preliminare al fine di accertare la necessità dell'intervento richiesto e successivamente verificare l'avvenuta esecuzione dei lavori.

Il contributo di cui al punto 3) sarà erogato nella misura del 50% della spesa sostenuta e comunque fino ad un massimo di €.1000,00 previa presentazione di fattura o ricevuta fiscale.

Art. 36

Fornitura generi di prima necessità

Su proposta del servizio sociale e qualora sia ritenuta la soluzione migliore per garantire al nucleo familiare il necessario, si provvederà alla fornitura di generi alimentari di prima necessità in sostituzione totale o parziale delle forme di assistenza economica.

La fornitura di detti prodotti viene ordinata a ditte locali prescelte tramite il criterio dell'offerta più vantaggiosa, mediante gara da espletarsi all'inizio dell'esercizio finanziario.

Verranno richieste, a non meno di tre ditte locali, offerte di prezzi validi per anni uno e si procederà tramite singole ordinazioni, man mano che si verifichi il bisogno.

La fornitura avverrà tramite buoni da staccarsi da un registro a doppia coppia firmati dal responsabile del settore, in esecuzione del provvedimento con cui è stato disposto l'intervento. Ciascun buono deve indicare gli estremi del suddetto provvedimento, le generalità del beneficiario, la ditta incaricata della fornitura. La ditta allegnerà il buono alla fattura che emetterà al Comune a fine mese cui si riferisce il periodo di assistenza.

Art. 37

Assistenza post-penitenziaria

L'assistenza post-penitenziaria è finalizzata al recupero e al reinserimento nell'organizzazione del lavoro e della vita sociale dei soggetti che siano stati sottoposti a misure restrittive della libertà personale. Per le finalità che l'intervento si propone, l'arco di tempo e la forma stessa dell'intervento sono strettamente connessi alla natura ed alla gravità del bisogno, per cui non può essere corrisposto se la richiesta avvenga dopo i tre mesi successivi alle dimissioni dal carcere.

L'intervento, di qualunque natura proposto, non può essere concesso ai soggetti che abbiano rifiutato soluzioni alternative, quale l'avviamento al lavoro.

Art. 38

Assistenza a famiglie di detenuti ed a famiglie con minori sottoposti a provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria.

Sarà erogata con le stesse modalità ed alle stesse condizioni di cui al precedente art.50.

Art. 39

Assistenza alle gestanti e alle ragazze madri e ai loro figli

La gestante in grave difficoltà economica, con nessun familiare o convivente in grado di provvedervi, può essere assistita dopo il terzo mese di gravidanza e fino al terzo anno di vita del figlio con le modalità previste agli artt.45, 46, 47, 48 e 49, sempre che non corrisponda altri benefici contributivi da parte di altri Enti pubblici o privati, per le stesse condizioni.

L'assistenza cesserà nei seguenti casi:

1. se vengono meno le condizioni di indigenza;
2. per emigrazione;
3. se il minore viene adottato o riconosciuto dal padre, sempre che questi sia in grado di mantenerlo;
4. se il minore viene affidato ai sensi della L.n.184/83 e successive modifiche.

Art. 40

Assistenza ex D.P.R.245/85 - ENAOLI - ANMIL - INAIL - ecc.

Viene erogata in un'unica soluzione annuale ai soggetti aventi i requisiti previsti dalla normativa di riferimento con le stesse modalità dell'assistenza economica straordinaria una tantum.

- Ex ENAOLI: essere orfano minorenni all'atto della presentazione della prima istanza fino al compimento del 21° anno di età, 26° anno di età se studente in regola con il piano di studi.
- Ex ANMIL: essere invalido o figlio di invalido, ai sensi del D.P.R.31/03/79-G.U.n.125 del 9/5/79 e successive modifiche.

Art. 41

Contributi per spese farmaceutiche e sanitarie

Possono accedere al contributo per spese farmaceutiche e sanitarie non coperte dal S.S.N., i cittadini che non superano il minimo vitale.

Il contributo è annuale e viene erogato nella misura del 50% delle spese sostenute e comunque fino ad un massimo di €. 250,00 previa presentazione di ricevute fiscali.

L'istanza per l'accesso al contributo va inoltrata entro il termine del 30 novembre di ogni anno.

Art. 42

Assegni di cura

Possono essere erogati assegni di cura alle famiglie che hanno, ovvero che accolgono, presso il proprio nucleo anziani non autosufficienti e soggetti portatori di handicap gravi, certificati L.104/92, allorché la permanenza dei soggetti di che trattasi nel proprio contesto socio-abitativo diventi difficile o impossibile per l'accertata necessità di erogare un'assistenza continua.

L'assegno di cura è alternativo al servizio di aiuto domestico e al ricovero presso i servizi residenziali.

L'erogazione è subordinata alla valutazione del caso da parte dell'ufficio servizi sociali comunale di concerto con l'unità multidisciplinare, se trattasi di portatore di handicap, ovvero, con l'unità di valutazione geriatrica, se trattasi di anziano non autosufficiente, nonché alla sussistenza del requisito reddituale, ai sensi della normativa vigente in materia di accessi agevolati per la fruizione dei servizi socio-assistenziali.

La misura dell'intervento è contenuta nei limiti massimi di un terzo dell'indennità di accompagnamento, e comunque in base alle disponibilità finanziarie del Comune.

Per l'ammissione al servizio, la famiglia, che accoglie il soggetto anziano o portatore di handicap, dovrà produrre istanza su apposito stampato predisposto e messo a disposizione dall'ufficio servizi sociali entro il termine del 30 novembre di ogni anno.

La stessa dovrà essere corredata della seguente documentazione:

-Dichiarazione sostitutiva unica sottoscritta ai sensi del D.P.R.n.445 del 29/12/2000, relativa ai redditi conseguiti, dal dichiarante e dal proprio nucleo familiare, nell'anno precedente rispetto a quello per il quale si richiede l'erogazione del servizio.

-Certificato da cui si rilevi la condizione di non autosufficienza del portatore di handicap o dell'anziano, rilasciato dalla competente commissione per la L.104/92 ovvero dall'unità di valutazione geriatrica.

L'Ufficio servizi sociali, con periodicità semestrale, verifica con l'unità multidisciplinare e/o con l'unità di valutazione geriatrica, la validità dell'intervento o l'opportunità di proporre interventi alternativi nell'interesse del soggetto debole.

L'assegno di cura non è sovrapponibile al Bonus regionale di cui alla legge N. 10/2003

Art. 43


Contributi ad aziende che assumono soggetti svantaggiati

Alle aziende presenti nel territorio che, previo progetto predisposto insieme ai servizi sociali e sanitari, si rendono disponibili ad assumere e formare, secondo i vigenti contratti di lavoro, per almeno tre anni, soggetti svantaggiati, possono essere concessi contributi fino ad un massimo di €.2000,00.

Le stesse aziende dovranno firmare un protocollo d'intesa, dove verranno individuate le reciproche competenze.

Art. 43 Bis
Intervento "Aiuto in...Comune"

1. *Per i nuclei familiari residenti nel Comune di Aci Castello che versino in comprovate difficoltà socio-economiche, anche se già beneficiari di interventi di assistenza economica, può essere concesso un intervento socio-economico consistente nel pagamento diretto dei tributi comunali scaduti e non pagati dall'utente, per un periodo di riferimento non superiore ad un quinquennio dall'emissione di apposito bando di partecipazione per la fruizione del beneficio, secondo il progetto approvato annualmente dalla G.M. .*
2. *L'intervento socio- economico di cui al precedente comma è deliberato dalla Giunta Comunale con cadenza comunale, che ne approva apposito progetto su proposta del Servizio socio-assistenziale, che stabilisce i criteri di partecipazione. La G.M. assegna le disponibilità finanziarie in sede di approvazione del PEG dell'esercizio finanziario di riferimento.*
3. *Di dare atto che sarà competenza del Dirigente del Servizio dare attuazione all'obiettivo programmato e autorizzato con delibera della Giunta Comunale, della pubblicazione di apposito bando di partecipazione sino all'ammissione al beneficio degli aventi diritto, nei limiti delle disponibilità finanziarie a tale scopo stanziati.*
4. *In mancanza di disponibilità non si dà luogo all'intervento.*

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized letter 'J' or 'I' with a long horizontal tail extending to the right.

Il contributo verrà concesso in due rate: una prima rata dopo l'avvenuta assunzione; una seconda rata dopo il superamento da parte dell'avviato, del periodo di prova, che verrà previamente concordata dalle parti, tenuto conto delle disposizioni in materia di contratti di lavoro.

CAPO IV PROGETTI DI PUBBLICA UTILITA' SERVIZIO CIVICO

Art. 44

Istituzione e finalità

Nell'ambito del territorio vengono istituiti progetti di pubblica utilità, servizio civico in favore degli anziani, soggetti svantaggiati e nuclei familiari bisognosi.

Il servizio civico è un'attività di pubblico interesse finalizzato alla disincentivazione di ogni forma di mero assistenzialismo e mira al reinserimento sociale.

Esso mira a prevenire:

- situazioni di isolamento e di declino che spesso si manifesta negli anziani quando il loro ciclo produttivo si conclude con il pensionamento;
- situazioni di abbandono, depressione, devianza, disperazione e disagio della persona o del nucleo familiare svantaggiato.

Art. 45

Servizi

Possono essere avviati i seguenti servizi, tenuto conto della disponibilità finanziaria e dei progetti, collettivi ed individuali predisposti dall'ufficio servizi sociali, a seguito dei bisogni emersi e della conseguente programmazione annuale per i servizi socio-assistenziali:

- a)-Sorveglianza davanti alle scuole elementari e materne;
- b)-Sorveglianza nella villa Comunale, verde pubblico ed attrezzature sportive;
- c)-Sorveglianza e cura presso il centro sociale ricreativo per anziani, presso il centro di aggregazione giovanile e presso il centro polifunzionale giovanile;
- d)-Attività di sostegno ad anziani soli ed ai portatori di handicap;
- e)-Iniziativa volte al recupero ed alla diffusione di tradizioni, di arte e cultura popolare;
- f)-Collaborazione nell'area tecnico-manutentiva (pulizia e manutenzione strade interne ed esterne, pulizia e manutenzione edifici e scuole di proprietà comunale, manutenzione verde pubblico - urbano e sub-urbano, cimitero e campo sportivo).

Art. 46

Beneficiari

Possono essere avviati ai progetti di pubblica utilità - servizio civico, a richiesta e previo apposito progetto obiettivo redatto dall'ufficio servizi sociali:

i cittadini residenti in questo Comune, in possesso dei seguenti requisiti:

ANZIANI: compimento del 60° anno di età per gli uomini e del 55° anno di età per le donne, che abbiano un reddito complessivo inferiore ai limiti stabiliti delle norme vigenti in materia di accessi agevolati per la fruizione dei servizi socio-assistenziali, che risultino autosufficienti e fisicamente idonei a svolgere il servizio o i servizi cui chiedono di essere avviati. Ciò dovrà essere provato mediante produzione di apposita certificazione medica da rilasciarsi a cura dei rispettivi medici curanti.

SOGGETTI SVANTAGGIATI: invalidi fisici, psichici e sensoriali, ex degenti in istituti psichiatrici, soggetti in trattamento psichiatrico, tossicodipendenti, alcolisti, ex detenuti, disadattati sociali in stato di disoccupazione temporanea, che siano in carico al servizio sociale comunale e che risultino essere idonei a svolgere il servizio o i servizi per cui si intendono avviare. Ciò potrà essere provato anche mediante produzione di

apposita certificazione da rilasciarsi a cura degli Enti sanitari che hanno in carica il soggetto e/o il nucleo svantaggiato, con i quali verranno predisposti progetti individualizzati e saranno stipulati appositi protocolli di intesa.

Art. 47

Istanza di ammissione

ANZIANI: l'istanza per essere avviati ai progetti, redatta su apposito modulo predisposto e messo a disposizione dell'ufficio servizi sociali, dovrà essere presentata entro il termine del 30 novembre di ogni anno.

SOGGETTI SVANTAGGIATI: l'istanza di ammissione ai progetti può avvenire in ogni momento, previa approvazione da parte dell'organo competente del progetto redatto dall'ufficio servizi sociali, secondo le disponibilità finanziarie.

L'istanza dovrà essere corredata della seguente documentazione:

- Certificato medico specificato al precedente art.59;
- Dichiarazione sostitutiva unica sottoscritta ai sensi del D.P.R.n.445 del 29/12/2000, relativa ai redditi conseguiti, dal dichiarante e dal proprio nucleo familiare, nell'anno precedente rispetto a quello per il quale si richiede l'erogazione del servizio.
- L'ufficio servizi sociali avrà cura di completare l'istruttoria delle istanze effettuando i controlli reddituali di cui all' art.6 del presente regolamento, nonché tramite l'ufficio anagrafe la residenza e la situazione familiare del richiedente. Gli stessi accertamenti dovranno essere acquisiti anche sulle dichiarazioni di cui al comma successivo.

Entro il mese successivo dal termine fissato per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche, relative all'anno solare precedente quello di avvio ai progetti, tutti gli utenti ammessi, hanno l'obbligo di produrre le dichiarazioni di cui sopra, riferite ai redditi conseguiti nell'anno solare precedente.

L'ufficio servizi sociali avrà cura di facilitare l'assolvimento di tale obbligo ed acquisire i conseguenti accertamenti sopra specificati. Ciò al fine di verificare il diritto degli avviati a percepire il compenso forfettario di cui al successivo art.66.

Art. 48

Graduatoria

Gli anziani saranno avviati ai progetti tenuto conto dei seguenti criteri di preferenza:

- Anziani che richiedono di prestare attività volontaria senza compenso forfettario ma, soltanto dietro il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate;
- Anziani che di fatto vivono soli;
- Anziani che abbiano smesso la propria attività lavorativa;
- Anziani con minor reddito, tenuto conto della composizione del nucleo familiare.

I soggetti svantaggiati saranno avviati tenuto conto dei seguenti criteri di preferenza:

- presenza di figli minori inferiore agli anni 14 - 2 punti per ogni figlio;
- presenza di soggetti malati - 2 punti;
- abitazione in locazione - 2 punti;
- condizione ambientale discreta, scarsa, insufficiente - rispettivamente 0,50; 1; 2 punti;
- anni di disoccupazione - 1 punto per ogni anno fino ad un massimo di 3;
- ordine cronologico di presentazione delle istanze favorevolmente istruite.

Art. 49

Coordinamento

L'ufficio servizi sociali, unitamente agli uffici competenti curerà le sedi ove gli utenti presteranno la loro opera, tenendo conto delle esigenze operative delle varie situazioni locali e delle esigenze degli operanti.

I suddetti uffici hanno una funzione di coordinamento.

Art. 50

Prestazioni

ANZIANI: Possono svolgere prestazioni non superiori a n.2 ore giornaliere. A seconda del servizio il vincolo di orario deve essere determinato dai condizionamenti dei servizi stessi.

Le prestazioni saranno svolte un mese l'anno e solo nei giorni feriali.
Ove si renda necessario garantire le stesse nei giorni festivi, si provvederà al relativo recupero nei giorni feriali.

SOGGETTI SVANTAGGIATI: Possono svolgere prestazioni secondo le esigenze dei servizi presso cui vengono avviati per un massimo di n.50 ore mensili e per un periodo nell'arco dell'anno non superiore a tre mesi.

Per ogni nucleo familiare o nucleo di convivenza di tipo familiare, potrà essere avviato un solo componente maggiorenne.

I soggetti ammessi al servizio devono stipulare con l'amministrazione apposito protocollo/disciplinare per servizio civico dal quale risulterà che in nessun caso le prestazioni possono configurarsi come lavoro subordinato.

Con gli utenti avviati, in ordine ai rispettivi impegni, saranno tenuti appositi incontri di orientamento sulle mansioni da svolgere.

L'impegno lavorativo dei cittadini svantaggiati ammessi nei servizi civici non costituisce rapporto di lavoro subordinato di carattere pubblico o privato nè a tempo determinato, in quanto si tratta di attività occasionale a carattere esclusivamente assistenziale, non soggetto ad IVA.

Art. 51

Revoca e rinunce

Il Responsabile del servizio può revocare in qualsiasi momento, su proposta del servizio sociale, tale intervento assistenziale per il venir meno dei requisiti che avevano determinato l'ammissione del soggetto assistito oppure a seguito di comprovata inadempienza da parte di quest'ultimo, mentre l'utente può rinunciarvi previa comunicazione scritta che deve pervenire tempestivamente.

L'immotivato ed ingiustificato rifiuto da parte dei soggetti di essere impiegati alle suddette attività, determina la impossibilità di accedere ad altri trattamenti assistenziali.

Art. 52

Assicurazione

L'ufficio provvederà ad assicurare gli utenti ammessi ai progetti di pubblica utilità - servizio civico sia per gli infortuni che dovessero subire durante il servizio, sia per la responsabilità civile verso terzi.

Art. 53

Compenso

Il compenso orario forfettario per gli anziani è fissato in €. 4,00, il cui pagamento avverrà bimestralmente, previ accertamenti sul servizio svolto dagli anziani, tramite determinazione del Responsabile del Servizio.

Il compenso orario per i soggetti svantaggiati può variare da un minimo di €. 4,00 ad un massimo di €.8,00, secondo le esigenze che potranno essere evidenziate nell'apposito progetto individuale redatto dall'ufficio servizi sociali, in collaborazione, ove possibile con i servizi sanitari. Il pagamento avverrà mensilmente, previ accertamenti sul servizio svolto e sulle effettive presenze.

Tali compensi, che hanno natura di prestazione assistenziale, varieranno a seconda del variare del costo della vita, e delle disponibilità finanziarie del Comune.

Art. 54

Rinvio

Il presente Regolamento supera e modifica i Regolamenti vigenti. Per quanto non espressamente previsto nel presente articolato si rinvia alle norme nazionali e regionali previste in materia di Servizi Sociali.

Il presente Regolamento diventa esecutivo dopo quindici giorni dalla sua pubblicazione.

1122
A.S.

COMUNE DI ACICASTELLO

Direttiva emanata dal Presidente della Regione Siciliana (paragrafo 7° del Regolamento-tipo di cui al D.P.R. S.N.N. 57/87

REGOLAMENTO DI ASSISTENZA GENERICA

ALLEGATO "A"

ASSISTENZA ECONOMICA

Per assistenza si intende l'intervento assistenziale esplicito in favore di persone e di nuclei familiari che versano per qualsiasi causa, in condizioni di disagio economico al fine di aiutarli a soddisfare i propri bisogni essenziali, assicurando loro un livello di autosufficienza economica.

L'assistenza economica è uno dei servizi di base le cui prestazioni, erogate in denaro, sono commisurate alle esigenze fondamentali, naturali ed imprevisti di tutti i cittadini.

Trattandosi di un intervento teso a garantire a tutti un livello minimo di assistenza si ritiene indispensabile la definizione del "minimo vitale" onde consentire il superamento di alcune specifiche inadegnanze, determinate anche da insufficienze e discrezionalità.

Per "minimo vitale" dunque si intende il livello minimo di soddisfazione delle esigenze fondamentali di vita, individuale e familiare sia di carattere biofisico che sociale. In questo senso il livello minimo può essere concepito come soglia minima di reddito ritenuto indispensabile per corrispondere a determinate esigenze. Lo stato di bisogno quindi si definisce come la condizione di chi si trova al di sotto di tale minimo ed il fabbisogno assistenziale si ricava dalla differenza fra il minimo vitale e le risorse del nucleo.

L'adozione del minimo vitale:

- rappresenta un riferimento generale cui ogni singola situazione è rapportabile;
- consente, quando ricorrono le condizioni oggettive di coprire i bisogni fondamentali;
- è un metodo facilmente aggiornabile;
- tende ad eliminare o a ridurre al minimo la discrezionalità dell'erogazione.

METODOLOGIE

Dalle analisi più diffuse si è rilevato che è possibile prendere in considerazione per la definizione del minimo vitale, le seguenti voci sufficientemente generalizzate:

- 1) - alimentazione;
- 2) - abbigliamento;
- 3) - governo di casa;

COMUNE DI ACICASTELLO
PROVINCIA DI CATANIA

ART. 18

GRADUATORIA ANNO 2005

N. GRAD.

COGNOME			NOME		
FAMILIARE					
DATA DI NASC.			ETA'		
VIA			FRAZIONE		
TELEFONO			DOMICILIO		

Parte riservata
al Servizio Sociale
per l'assegnazione
dei punteggi

Autosufficienza - non autosufficienza documentata da certificato Medico	Autosufficiente <input type="checkbox"/> Punti 0	Parzialmente autosufficiente <input type="checkbox"/> Punti 1	Non autosufficiente <input type="checkbox"/> Punti 2
--	---	---	---

	55 - 74 anni <input type="checkbox"/> Punti 2	75 - 79 anni <input type="checkbox"/> Punti 3	80 - 83 anni <input type="checkbox"/> Punti 3.25
	84 - 87 anni <input type="checkbox"/> Punti 3.50	88 - 90 anni <input type="checkbox"/> Punti 3.75	Dal 91 anni in su <input type="checkbox"/> Punti 4

Situazione matrimoniale-familiare	Anziano solo <input type="checkbox"/> Punti 2		Anziano in coppia con persona autosufficiente <input type="checkbox"/> Punti 0	
	Anziano in coppia con persona parzialmente autosufficiente <input type="checkbox"/> Punti 1		Anziano in coppia con persona non autosufficiente <input type="checkbox"/> Punti 2	
	Senza figli <input type="checkbox"/> Punti 3	Con 1 figlio <input type="checkbox"/> Punti 2	Con 2 figli <input type="checkbox"/> Punti 1.5	
	Con 3 figli <input type="checkbox"/> Punti 1	Con 4 figli <input type="checkbox"/> Punti 0.5	Con 5 figli e più <input type="checkbox"/> Punti 0	

Condizione di abitazione	In affitto <input type="checkbox"/> Punti 1
--------------------------	--

Assistenza	Usufruisce di altre forme di assistenza <input type="checkbox"/> Punti 0	Non usufruisce di altre forme di assistenza <input type="checkbox"/> Punti 1
------------	--	--

Assistenze	Aiuto domestico	<input type="checkbox"/>	
	Igiene e cura personale	<input type="checkbox"/>	Ore <input type="text"/>
	Aiuto infermieristico	<input type="checkbox"/>	
	Disbrigo pratiche	<input type="checkbox"/>	

TOTALE PUNTEGGIO

NOTE SERVIZIO SOCIALE

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

- vita di relazione;
- 5) - spese sanitarie;
- 6) - affitto dell'alloggio;

Il "minimo vitale" del nucleo familiare viene calcolato applicando la sottoindicata tabella:

- capo famiglia	75%	della	quota	base
- coniuge a carico	25%	"	"	"
- familiare a carico da 0 a 14 anni	35%	"	"	"
- altri familiari a carico	15%	"	"	"

Per quota mensile del minimo vitale atto a ricoprire le spese necessarie, ad eccezione dell'affitto, si intende la quota corrispondente alla pensione minima INPS dei lavoratori dipendenti, periodicamente rivalutata.

Per quanto concerne le spese del canone di locazione, per l'oggettiva rilevanza che esse rivestono, vengono tenute separate, considerate a sè stanti, in via generale, alle norme in vigore per l'equo canone. La quota-parte del canone di locazione non dovrà comunque superare il 50% della somma definita dalla normativa dell'equo canone per l'alloggio abitato dal richiedente o dal relativo nucleo familiare.

le spese sanitarie fanno già parte di apposite normative che ne prevedono specifiche esenzioni.

Definito il minimo vitale ed in presenza di uno stato di bisogno, è necessario un adeguato intervento in grado di far fronte alle conseguenti esigenze specifiche.

Per poter stabilire il "fabbisogno assistenziale" degli utenti, gli operatori del servizio di assistenza economica potranno trovarsi nella condizione di dovere accertare il livello di reddito degli individui o dei nuclei familiari. Pertanto dovranno fare una analisi della condizione familiare, determinare ogni forma di reddito, soprattutto i redditi da lavoro, accertati altri interventi assistenziali già in corso. Il fabbisogno sarà allora calcolato tenendo conto, da un lato, del reddito e delle prestazioni assistenziali e, dall'altro, del minimo vitale; la differenza potrà evidenziare un "fabbisogno aggiuntivo di assistenza".

L'assistenza economica si articola in continuativa, temporanea e straordinaria.

Per assistenza continuativa si intende l'erogazione di un contributo mensile, pari alla differenza fra la quota-base del minimo vitale, maggiorata di quota-parte del canone di locazione di un alloggio, e le risorse di cui dispone la persona che fa domanda.

Ovviamente per i nuclei familiari con più di una persona bisognerà tenere conto delle quote da aggiungere secondo la tabella nonché della notalità delle risorse di cui dispongono i nuclei.

L'assistenza in forma continuativa è concessa a tempo indeterminato, con revisione semestrale, ai cittadini residenti, da oltre un anno nel Comune al quale avanzano la richiesta, sempre che non sussistono almeno uno dei seguenti motivi di esclusione:

- a) reddito superiore al minimo vitale;
- b) presenza di persone tenute agli alimenti;
- c) rifiuto da parte dell'utente di soluzioni alternative all'assistenza economica;
- d) la proprietà di beni immobili, tenuto conto della loro commerciabilità.

Per assistenza economica in forma temporanea si intende l'erogazione di un contributo mensile per un periodo non superiore a mesi tre (3) ed in presenza di situazioni personali o familiari contingenti tali da incidere in forma determinante sulle risorse di cui il richiedente o il relativo nucleo familiare normalmente dispongono.

L'entità del contributo è commisurata all'eccezionalità dell'evento, non può essere comunque superiore al doppio della quota-base del minimo vitale ed è finalizzata al superamento della situazione problematica.

Detto contributo viene erogato ai cittadini che ne hanno titolo, sempre che residenti da oltre un anno nel Comune al quale avanzano richiesta. Per assistenza economica straordinaria si intende l'erogazione di un contributo "una tantum" finalizzata al superamento di una sistemazione imprevista ed eccezionale, incidente sulle condizioni di vita normali del nucleo familiare e tale da richiedere un intervento urgente, di entità rilevante e comunque non configurabile nella precedente casistica.

Per quanto concerne gli aspetti organizzativi, il servizio di assistenza economica gestito dalle Amministrazioni Comunali, risulta articolato in diversi momenti ed aspetti: rispettivamente di accertamento, valutazione e proposta ed attuativo dal punto di vista dell'azione amministrativa.


Resta inteso che spettano all'Assistente Sociale le funzioni valutative e propositive ed all'unità amministrativa quelle attuative.

Per i casi urgenti e comprovati su proposta dell'ufficio di servizio sociale, il responsabile dell'assistenza economica può disporre, a gravare sui fondi di economato, l'erogazione di sussidi straordinari nei limiti fissati annualmente.

Pur conservando il servizio di assistenza economica la necessaria autonomia organizzativa, va precisato che i servizi sociali di base dovrebbero essere coordinati e le rispettive linee di azione essere fra loro interdipendenti; pertanto, i collegamenti tra amministrativi, operatori sociali ed assistenti sociali devono essere funzionali ed istituzionalizzati.

Per lo svolgimento del servizio di assistenza economica, gli operatori addetti svolgeranno funzioni di segreteria amministrativa, di accertamento degli assistibili, funzioni decisionali e funzioni di controllo e pertanto adotteranno procedure preordinate e utilizzeranno strumenti specifici che consentano una semplificazione del lavoro ed una maggiore rapidità d'esecuzione.

Il servizio, perchè sia recensibile al massimo ed organizzato in forma capillare, dovrebbe essere tenuto a livello di quartiere o di distretto. Fra i possibili interventi, l'assistenza economica assume particolare rilievo in quanto si concretizza nella erogazione dei contributi finanziari atti a soddisfare i bisogni essenziali sopra definiti. Tuttavia l'assistenza economica deve considerarsi come uno dei servizi, e



neppure il più efficace, in grado di rimuovere le cause che determinano situazioni di bisogno e di emarginazione individuale e familiare. Detto servizio, forse per troppo tempo a torto ritenuto come l'unica modalità di intervento, deve quindi essere attivato contemporaneamente ad altri interventi, ai quali va data dunque la giusta rilevanza.

Il contributo finanziario, infatti, pur non essendo sempre risolutivo, dovrebbe comunque essere orientato ad aggredire almeno alcuni aspetti della condizione di bisogno del singolo o del nucleo Familiare.

Di qui l'esigenza e l'essenzialità di rendere disponibile e fungibile una vera e propria rete di altri servizi socio-assistenziali attraverso i quali mettere in condizioni il cittadino di fronteggiare la situazione individuando sbocchi per lui positivi.

